



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Compartimento della Polizia Stradale
"Piemonte e Valle d'Aosta"
TORINO
Sezione Polizia Stradale di ALESSANDRIA
§

**DOCUMENTO DI SINTESI FINALE RELATIVO ALLA CONTRATTAZIONE
FINALIZZATA AGLI ACCORDI AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 1° DELL'ACCORDO
NAZIONALE QUADRO, SOTTOSCRITTO IL 31 LUGLIO 2009.
RELATIVAMENTE ALLA REPERIBILITA' DELLA SEZIONE DI ALESSANDRIA E
UU.OO.DD.**

Alessandria, 15 ottobre 2010.

Visto l'Accordo Nazionale Quadro stipulato tra l'Amministrazione della P.S. e le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato il 31.07.2009;

Con riferimento alle espresse intese raggiunte nell'incontro con il Dirigente del Compartimento, con il quale è stato concordato di affidare al titolare dell'ufficio periferico sezionale il compito di procedere all'informazione preventiva ed alla contrattazione per le materie per cui si chiede il raggiungimento delle intese ai sensi dell'art. 18 comma 1° dell'A.N.Q.;

Visto quanto concordato nell'incontro odierno con codeste OO.SS., attesa l'assegnazione di 70 giornate mensili di reperibilità definita in sede di contrattazione decentrata con il Dirigente del Compartimento;

Vista l'informazione preventiva nr.10-25228/126.A.1 del 07.10.2010;

Ai sensi dell'art. 18, co. 1 A.N.Q., per le specifiche esigenze locali le parti, con riferimento alle giornate di reperibilità della Sezione e delle dipendenti UU.OO.DD., in base agli accordi raggiunti nella riunione del 28 settembre u.s. ed in quella odierna, concordano quanto segue:

Art. 1
(Reperibilità della Sezione)

Presso la Sezione, al fine di garantire nell'ambito della propria competenza territoriale l'immediato e puntuale intervento nel caso in cui particolari esigenze di servizio lo richiedano (ad es. gestione di criticità operative per organizzare supporti al personale in servizio esterno di istituto in caso di eventi di rilievo; coordinamento di attività in caso di emergenze meteorologiche o incidenti stradali gravi o altri eventi di rilievo; rapporti con il Compartimento o il C.O.A. in caso di eventi di rilievo, coordinamento e assistenza diretta delle pattuglie della Sezione e delle dipendenti UU.OO.DD., ecc...), nelle giornate di domenica e/o festivi viene disposto l'impiego in reperibilità di nr.2 unità, con criteri di equa rotazione fra tutto il personale della Sezione impiegato nei servizi

non continuativi di cui uno appartenente al ruolo degli ispettori o sovrintendenti e uno al ruolo degli assistenti o agenti.

Inoltre, valutate le esigenze operative e la necessità di fornire supporto alle pattuglie della Sezione e delle dipendenti UU.OO.DD. che operano nell'area di competenza territoriale della Sezione, il personale reperibile garantirà assistenza diretta alle pattuglie impegnate in situazioni di particolari criticità, valutando con il Dirigente della Sezione l'eventuale impiego di altre risorse.

La durata del servizio di reperibilità è stabilita dalle ore 00 alle ore 24 della domenica e/o festivi, dalla quale sono detratte le ore del turno di lavoro giornaliero 08/14.

Art. 2 (Reperibilità delle Sottosezioni)

Presso le Sottosezioni di Alessandria, Ovada e Casale, in considerazione del tipo di operatività e per garantire l'immediato e puntuale intervento nel caso in cui particolari esigenze di servizio lo richiedano (ad es. gestione di criticità operative, incidenti stradali gravi, interventi per attività di polizia giudiziaria, ecc.), sono impiegati per le Sottosezioni di Ovada ed Alessandria nr. 2 dipendenti in servizio di reperibilità nella giornata di sabato e 2 di domenica e festivi, di cui 1 U.P.G., con criteri di equa rotazione tra il personale impiegato nei servizi non continuativi e compatibilmente con le risorse disponibili; per la Sottosezione di Casale, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse, nr. 1 dipendente in servizio di reperibilità nella giornata di sabato e 1 di domenica e festivi con qualifica di U.P.G. e, ove possibile, con aggiunta di 1 unità del ruolo assistenti e agenti, con criteri di equa rotazione tra il personale impiegato nei servizi non continuativi.

La durata del servizio di reperibilità è stabilita dalle ore 00 alle ore 24 del sabato e dalle ore 00 alle ore 24 della domenica e festivi, dalla quale sono detratte le ore del turno di lavoro giornaliero 08/14.

ART. 3 (Reperibilità dei Distaccamenti)

Presso i Distaccamenti di Acqui Terme, Serravalle, Tortona e Valenza, con pianificazione mensile disposta dal Dirigente della Sezione *in relazione al numero di servizi programmati presso ciascun Reparto nelle giornate di fine settimana o festive*, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento (es. incidenti mortali, interventi di p.g. ecc.) a supporto delle dipendenti pattuglie, vengono disposti uno o due turni mensili di reperibilità per ciascun distaccamento nelle giornate di sabato o domenica e/o festivi, con l'impiego di nr. 1 unità con qualifica di U.P.G. e, ove possibile, con aggiunta di 1 unità del ruolo assistenti e agenti, con criteri di equa rotazione tra il personale impiegato nei servizi non continuativi. La durata del servizio di reperibilità è stabilita dalle ore 00 alle ore 24 dalla quale sono detratte le ore del turno di lavoro giornaliero 08/14.

ART. 4 (Riposi antecedenti e/o successivi al turno di reperibilità)

In relazione al fatto che il personale in questione effettua orario articolato sia su 5 che su 6 giorni, su richiesta formale del dipendente, verrà consentita la fruizione del riposo settimanale e/o festivo anche nella giornata che precede o segue il turno di reperibilità, in modo da garantire l'effettiva rotazione di tutto il personale della Sezione e delle UU.OO.DD., contemperando così le esigenze di servizio con quelle del personale.

ART. 5
(eccezioni)

In occasione di eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative possono essere disposti turni di reperibilità, con equa rotazione del personale impiegato nei servizi non continuativi, anche nelle altre giornate, previa comunicazione formale a codeste OO.SS..

ART. 6
(disposizioni operative)

Con disposizioni dedicate verranno fornite opportune direttive operative riguardanti i principali adempimenti per il personale in questione.

ART. 5
(decorrenza)

Le parti convengono che i presenti accordi si applichino con decorrenza dal 1° novembre 2010.

Il Dirigente della Sezione e tutte le OO.SS. presenti, costituenti la maggioranza assoluta del totale degli iscritti nella provincia di Alessandria, concordano sull'attuazione del presente accordo.

SIULP

UGL Polizia di Stato

SAP

Federazione COISP

SIAP

CONSAP Nuova federazione autonoma

SILP/CGIL

FEDERAZIONE SP

Il Dirigente della Sezione
Polizia Stradale di Alessandria